

Conservazione della garanzia patrimoniale revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-01)

Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium - fraudis et scientia damni") - Atti di disposizione anteriori all'insorgenza del credito - "Participatio fraudis" del terzo acquirente - Accertamento - Criteri - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13265 del 14/05/2024 (Rv. 671457-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2901